

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Regionale di Trieste (Italia) il 16 aprile 2008 — Agenzia delle Dogane Circostrizione doganale di Trieste/Pometon SpA

(Causa C-158/08)

(2008/C 158/19)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Commissione Tributaria Regionale di Trieste

Parti nella causa principale

Ricorrente: Agenzia delle Dogane Circostrizione doganale di Trieste

Convenuta: Pometon SpA

Questioni pregiudiziali

1) se sia legittimo ritenere che il regime del perfezionamento attivo, così come attuato dalla POMETON S.p.A., possa violare i principi di politica doganale della Comunità, ed in particolare quelli della legislazione antidumping generale e di quella specifica, oltre che quelli del Codice Doganale Comunitario (Reg. CE n. 2913/1992) ⁽¹⁾. In particolare si chiede se l'art. 13 del Reg. CE n. 384/1996 ⁽²⁾ debba essere interpretato quale principio di portata generale, applicabile quale clausola generale dell'ordinamento comunitario, direttamente precettiva anche nei rapporti tra Autorità nazionali e contribuenti, oltre che nel procedimento di imposizione del dazio antidumping; per esempio si chiede se esso possa essere invocato in attuazione dei controlli doganali, secondo la nozione di cui all'art. 4, comma I, n. 14, del Codice Doganale Comunitario (Reg. CE n. 2913/1992);

2) se il combinato disposto dell'art. 13 del Reg. CE n. 384/1996, in tema di elusione della normativa antidumping, e degli artt. 114 e ss. del Codice Doganale Comunitario (Reg. CE n. 2913/1992) in tema di perfezionamento attivo, e degli artt. 202, 204, 212 e 214 in tema di nascita dell'obbligazione doganale, possano essere interpretati nel senso che: l'assoggettamento a dazio antidumping di una merce non è escluso nel caso di preordinato acquisto del prodotto stesso da soggetto di nazionalità di un Paese non assoggettato a dazio antidumping, il quale lo abbia a sua volta acquistato dal Paese assoggettato a tale misura, e senza modificarlo in alcun modo lo abbia avviato a temporanea importazione nella Comunità in regime di perfezionamento attivo, per poi reimportarlo trasformato, ma provvisoriamente e per poche ore, e rivenderlo immediatamente alla stessa società del Paese comunitario che aveva curato il perfezionamento attivo;

3) se in assenza di norme sanzionatorie comunitarie, per non averle rinvenute questo giudice, il giudice dello Stato membro possa applicare norme del proprio ordinamento che consentano di dichiarare, ricorrendone i presupposti, la nullità dei contratti di affidamento in perfezionamento attivo e di vendita del prodotto compensatorio, quali gli artt. 1343 (causa illecita), 1344 (contratto in frode alla legge) e 1345 (motivo illecito) del codice civile italiano e gli artt. 1414 e ss. del codice civile italiano, in tema di simulazione, per il caso di ritenuta e comprovata violazione dei principi comunitari di cui sopra;

4) se anche per altre ragioni o criteri interpretativi che Codesta Spettabile Corte vorrà compiacersi di indicare, l'operazione sopra descritta, qualora preordinata al fine di creare un aggravamento del dazio antidumping, sia conforme al regime di perfezionamento attivo oppure violi effettivamente i principi doganali in tema di applicazione del dazio antidumping che Codesta Spettabile Corte vorrà indicare;

5) se, anche per altre ragioni o criteri interpretativi che Codesta Spettabile Corte vorrà compiacersi di indicare, l'operazione in questione concretizzi una importazione definitiva di prodotto assoggettato a dazio antidumping.

⁽¹⁾ GU L 302, p. 1.

⁽²⁾ GU L 56, p. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 21 aprile 2008 — Laszlo Hadadi (Hadady)/Csilla Marta Mesko, in Hadadi (Hadady)

(Causa C-168/08)

(2008/C 158/20)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrente: Laszlo Hadadi (Hadady)

Convenuta: Csilla Marta Mesko, in Hadadi (Hadady)

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'art. 3, n. 1, lett. b), [del regolamento (CE) n. 2201/2003] ⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che, nel caso in cui i coniugi possiedano, al tempo stesso, la nazionalità dello Stato del giudice adito e quella di un altro Stato membro dell'Unione europea, debba prevalere la nazionalità dello Stato del giudice adito.
- 2) In caso di risposta negativa alla questione precedente, se tale disposizione debba essere quindi interpretata nel senso che, nell'ipotesi in cui i coniugi possiedano entrambi due nazionalità di due Stati membri, essa individui la nazionalità prevalente tra le due in questione.
- 3) In caso di soluzione negativa alla questione precedente, se si debba ritenere che la detta disposizione consenta ai coniugi un'opzione supplementare, potendo essi adire, a loro scelta, l'uno o l'altro dei giudici dei due Stati membri di cui possiedono entrambi le rispettive nazionalità.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1).

Ricorso proposto il 29 aprile 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria**(Causa C-181/08)**

(2008/C 158/21)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti**

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: sig. V. Kreuzschitz, agente)

Convenuta: Repubblica d'Austria

Conclusioni della ricorrente

— dichiarare che la Repubblica d'Austria, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative

necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 marzo 2003, 2003/18/CE, che modifica la direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro ⁽¹⁾, ovvero non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell'art. 2, n. 1 di detta direttiva;

— condannare Repubblica d'Austria alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per trasporre la direttiva è scaduto il 15 aprile 2006.

⁽¹⁾ GU L 97, pag. 48.

Ricorso proposto il 29 aprile 2008 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo**(Causa C-184/08)**

(2008/C 158/22)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. P. Oliver e M.J.-B. Laignelot, agenti)

Convenuto: Granducato di Lussemburgo

Conclusioni della ricorrente

— constatare che, non avendo adottato le sanzioni ai sensi dell'art. 18 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, n. 648, relativo ai detersivi ⁽¹⁾, o, in ogni caso, non avendone informato la Commissione, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza dell'art. 18, nn. 1 e 2, di tale regolamento;

— condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.